3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 novembre 2020** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. **19**.

Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi. (20R00278) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali). (20R00279) . . . . . *Pag.* 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2020, n. **0106/Pres**.

Regolamento recante la disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). (20R00265). . . . . *Pag.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 agosto 2020, n. **0107/Pres**.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC). (20R00266) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 agosto 2020, n. **0111/Pres**.

Regolamento concernente la concessione di contributi a Comuni ed Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti. (20R00267) . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2020, n. **0112/Pres**.

Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo Virtuoso FVG, ai sensi dell'articolo 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (20R00268). . . . . *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2020, n. **0114/Pres**.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 30-ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative. (20R00269). . . . . Pag. 13

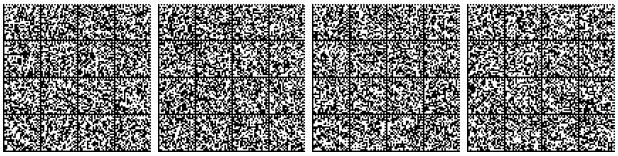

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. **19**.

Disposizioni in ordine alla specificità montana della provincia del Verbano Cusio Ossola e interventi a favore dei territori montani e delle province piemontesi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU32S3 del 6 agosto 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola ulteriori funzioni rispetto a quelle fondamentali ed a quelle conferite con l'art. 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»).

2. La Provincia del Verbano Cusio Ossola continua ad esercitare le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Regione disciplina il trasferimento alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, alle province interessate e alla Città metropolitana di Torino di parte degli introiti derivanti dai canoni idrici relativi alle grandi derivazioni, che insistono sul proprio territorio, nonché prevede un fondo perequativo a favore delle altre province.

Art. 2.

Funzioni ulteriori

1. La Regione conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le seguenti funzioni ulteriori:

a) in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi:

pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino, sulla base della normativa regionale vigente;

erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in collaborazione con la protezione civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali sul territorio;

educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio ed ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte;

redazione ed adozione di piani forestali territoriali per le aree forestali definite ai sensi della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) e per quelle interne a complessi vincolati per scopi idrogeologici di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), comprese le parti relative al piano forestale aziendale di cui all'art. 11 della legge regionale n. 4/2009 ed alla manutenzione selvicolturale;

b) partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

2. Rimangono in capo alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni di concessione riferite alle derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.

Art. 3.

Iniziative transfrontaliere ed attività di rilievo internazionali

1. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento che riguardano iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.

2. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola alla strategia macro-regionale per la Regione alpina (EUSALP).

3. La Regione supporta, previa intesa, la Provincia del Verbano Cusio Ossola nella gestione:

a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con regioni diverse dal Piemonte, in particolare con quella confinante nonché nella stipulazione di accordi e di convenzioni con i medesimi enti; garantisce altresì una maggiore autonomia per accordi nelle materie dei tra-

sporti, dell'istruzione, del turismo del lavoro e della formazione con i territori e la regione confinante con la quale sono in essere rapporti economici, storici e culturali;

b) delle attività di rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri stati confinanti con la Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Art. 4.

Trasferimento di risorse alla Provincia del Verbano Cusio Ossola

1. La Regione, oltre alle risorse di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021), dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola la quota pari al 60 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni, di cui all'art. 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

Art. 5.

Trasferimento di risorse alla Provincia di Cuneo

1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Provincia di Cuneo la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'art. 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, ripresa della pavimentazione bitumata e recupero della viabilità nei territori dei comuni totalmente montani, così come definiti dalla deliberazione del consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina depressa, collina e pianura).

3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito ai sensi del comma 1 é destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.

Art. 6.

Trasferimento risorse alla Città metropolitana di Torino e ad altre province

1. La Regione, dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce alla Città metropolitana di Torino ed alle province, escluse le Province del Verbano Cusio Ossola e di Cuneo, la quota pari al 50 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'art. 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933, sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il finanziamento di programmi predisposti dalla Città metropolitana di Torino e dalle province, d'intesa con la Regione, per la messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità nei territori a prevalenza montana.

3. La quota pari al 10 per cento di quanto trasferito alla Città metropolitana di Torino ai sensi del comma 1 è destinata ad interventi di recupero e valorizzazione delle strade bianche nei territori montani, con particolare attenzione a quelle di interesse storico e turistico.

Art. 7.

Trasferimenti perequativi

1. A fini perequativi, dall'entrata in vigore della presente legge, la quota pari al 6 per cento dell'ammontare dei canoni idrici relativi alle grandi derivazioni di cui all'art. 6, comma 2, del regio decreto n. 1775/1933 unitamente alle risorse di cui all'art. 9, comma 2, della presente legge è ripartita tra le Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara e Vercelli, sulla base dell'estensione della rete viaria provinciale, per finanziare programmi di interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero dei manufatti della viabilità.

Art. 8.

Abrogazioni

1. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 9/2019, le parole «ed alla Città metropolitana di Torino» e le parole «e in euro 2.000.000,00» sono soppresse.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti, pari ad euro 20.000.000,00 annui, iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022 nella missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio), programma 09.06 (Tutela e valorizzazione delle risorse).

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 7, relativo ai trasferimenti perequativi alle province, escluse le Province di Cuneo e del Verbano Cusio Ossola e la Città metropolitana di Torino, si fa fronte con le risorse, pari ad euro 2.000.000,00 annui, iscritte nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 agosto 2020

CIRIO

(*Omissis*).

20R00278

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2020, n. **20**.

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32S3 del 6 agosto 2020)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto;

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57

1. L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) è così sostituito:

«Art. 1 *(Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio)*. — 1 La regione istituisce, a favore dei consiglieri e degli assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni connessi all'espletamento del mandato.

2. Fermo restando il libero esercizio di espletamento del mandato del consigliere, ai fini del comma 1 sono assicurati:

a) le attività che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta nonché nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla regione;

b) le attività svolte per legge ovvero per le quali i consiglieri sono autorizzati o delegati a rappresentare l'ente;

c) le attività connesse alle iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;

d) gli eventi, incontri o riunioni ai quali il consigliere o l'assessore è stato formalmente invitato nella sua qualità;

e) gli infortuni occorsi per recarsi nei luoghi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*.

3. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 1 è totalmente a carico del bilancio regionale.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la regione istituisce altresì, a favore dei Consiglieri regionali e degli assessori in carica l'assicurazione facoltativa per gli infortuni non connessi all'espletamento del mandato.

5. L'onere dell'assicurazione di cui al comma 4 è a carico del consigliere e assessore che aderisce.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57

1. L'art. 2 della legge regionale n. 57/1981 è così sostituito:

«Art. 2 *(Disposizioni attuative)*. — 1. L'ufficio di presidenza verifica che la richiesta di indennizzo assicurativo rientri in quanto previsto dall'art. 1, comma 1 e definisce, con propria deliberazione, le norme di attuazione dell'art. 1 e, in particolare, l'*iter* procedurale in caso di eventuale infortunio e i criteri per procedere alla verifica di ammissibilità della richiesta.

2. Gli uffici del Consiglio regionale, previa documentata informativa all'ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del consigliere e dell'assessore di cui alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali).».

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57

1. L'art. 3 della legge regionale n. 57/1981 è abrogato.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57

1. L'art. 4 della legge regionale n. 57/1981 è così sostituito:

«Art. 4 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 20.000,00 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con le risorse già iscritte nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) del bilancio di previsione finanziario 2020/2022.».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 agosto 2020

CIRIO

(*Omissis*).

20R00279

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2020, n. **0106/Pres**.

Regolamento recante la disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 19 agosto 2020, n. 34).

IL PRESIDENTE

Premesso che con l'art. 10, comma 95 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013) è stato istituito l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, tenuto dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali;

Considerato che il comma 96 dell'art. 10 della legge regionale n. 27/2012, come sostituito dall'art. 9, comma 13 dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), prevede che la Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di autonomie locali, propone ai Sindaci cessati in possesso dei requisiti, quale riconoscimento per l'attività svolta, l'iscrizione all'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia. Le modalità di iscrizione all'Albo sono definite con regolamento da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della citata modifica normativa, sentita la competente commissione consiliare;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 862 del 12 giugno 2020, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante la disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)»;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità l'8 luglio 2020 dalla V commissione permanente «Affari istituzionali e statutari, forma di Governo, elezioni, disciplina del *referendum*, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività sportive, corregionali all'estero», giusta nota a firma del Segretario generale del Consiglio regionale del 10 luglio 2020, protocollo n. 0003089/P;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1149;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante la disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.

Art. 2.

Tenuta e pubblicazione dell'Albo regionale

1. L'Albo regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, è tenuto e gestito con modalità telematiche dal servizio competente in materia elettorale, di seguito denominato servizio.

2. L'Albo regionale riporta i dati anagrafici dei Sindaci emeriti, la durata del mandato ed il relativo ente.

3. L'Albo regionale è pubblicato sul sito internet della Regione, nel portale delle autonomie locali.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Sono iscritti all'Albo regionale i Sindaci cessati dalle funzioni presso i comuni compresi nel territorio regionale che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al libro II, titolo II, capi I e II del codice penale.

Art. 4.

Modalità di iscrizione

1. Il servizio, entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni comunali, propone ai Sindaci cessati l'iscrizione all'Albo regionale. I Sindaci cessati, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, autorizzano il servizio all'iscrizione all'Albo regionale presentando il modello approvato dal direttore centrale competente in materia di autonomie locali e reso disponibile sul sito internet della Regione, nel portale delle autonomie locali. L'autorizzazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

2. Il mancato riscontro entro il termine di cui al comma 1 si intende come mancata autorizzazione all'iscrizione all'Albo regionale.

3. I Sindaci cessati dalle funzioni presso i comuni compresi nel territorio regionale, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono autorizzare l'iscrizione all'Albo regionale, anche in un momento successivo a quello previsto dal comma 1. In tal caso fanno pervenire al servizio l'autorizzazione di cui al comma 1 corredata dalla dichiarazione sostitutiva.

4. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta dal direttore del servizio entro trenta giorni dalla ricezione dell'autorizzazione.

5. Eventuali incompletezze dell'autorizzazione sono comunicate al Sindaco cessato, che provvede a regolarizzarle entro quindici giorni.

Art. 5.

Revisione e cancellazione dall'Albo regionale

1. Il servizio verifica, a campione, la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 in capo agli iscritti all'Albo regionale. A tale fine, gli iscritti trasmettono, su richiesta del servizio, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

2. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, è disposta la cancellazione dall'Albo regionale.

3. La cancellazione è altresì disposta in qualsiasi momento qualora il servizio accerti d'ufficio il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 ovvero su richiesta scritta dell'interessato.

4. Gli iscritti all'Albo regionale comunicano ogni cambiamento dei requisiti di cui all'art. 3 nonché la variazione dei recapiti comunicati al momento dell'iscrizione.

5. Il servizio accerta, a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di autorizzazione all'iscrizione e in sede di verifica della permanenza dei requisiti.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2015, n. 148 (Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli-Venezia Giulia istituito dall'art. 10, commi 95 e 96 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 agosto 2020, n. **0107/Pres**.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei Comuni per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 26 agosto 2020, n. 35).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 agosto 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e, in particolare, l'art. 4, comma 56 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere ai comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata «Patto dei sindaci per il clima e l'energia», fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC) riferito al proprio territorio;

Richiamato l'art. 4, comma 57 della citata legge regionale n. 24/2019, ai sensi del quale, con regolamento regionale da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 56, nonchè le modalità di rendicontazione della spesa;

Richiamato l'art. 4, comma 58 della citata legge regionale n. 24/2019 ai sensi del quale, i comuni presentano la domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal regolamento di cui al comma 57 del medesimo articolo;

Visto il testo del «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilita 2020) a favore dei comuni per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2020, n. 1252;

Decreta:

Emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei comuni per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) a favore dei comuni per la predisposizione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC).

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione a favore dei Comuni, dei contributi di cui all'art. 4, comma 56 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a favore dei comuni per la predisposizione del Piano di azione l'energia sostenibile e clima (di seguito PAESC), nonchè le modalità di rendicontazione della spesa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ai comuni che aderiscono all'iniziativa comunitaria denominata «Patto dei Sindaci per il clima e l'energia».

3. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla predisposizione dei PAESC in conformità ai dettami del Patto dei Sindaci per il clima e l'energia. Il PAESC, come previsto dall'iniziativa comunitaria:

a) indica gli impegni del Patto dei Sindaci in materia di mitigazione e adattamento ossia la riduzione di almeno il 40% delle emissioni di CO_2, entro il 2030;

b) si basa sui risultati di un Inventario di base delle emissioni (IBE) completo e di valutazioni sul rischio climatico e vulnerabilità;

c) ai fini della mitigazione, copre i seguenti settori chiave: municipale, terziario, residenziale e trasporti;

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, i Comuni, localizzati sul territorio regionale, che, al momento della presentazione della domanda di contributo hanno aderito, secondo una delle opzioni previste dall'iniziativa, al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia.

2. Sono esclusi dalla possibilità di chiedere la concessione del contributo di cui all'art. 1:

a) i comuni beneficiari dell'assistenza tecnica prevista nell'ambito del progetto comunitario SECAP finanziato dal Programma *Interreg* ITA-SLO;

b) i comuni beneficiari del contributo di cui all'art. 4, commi da 12 a 16 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per la redazione del PAESC.

3. I comuni possono aderire al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia secondo le seguenti opzioni previste dall'iniziativa comunitaria:

a) opzione «PAESC standard o individuale»: ciascun comune firmatario si impegna, singolarmente, a ridurre di almeno il 40% le emissioni di CO_2 entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio. Il comune firmatario predispone e approva un PAESC;

b) opzione «PAESC congiunto *Option* 1»: ciascun comune firmatario facente parte del gruppo si impegna, singolarmente, a ridurre le emissioni di CO_2 di almeno il 40% entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio e, pertanto, predispone e approva il proprio modulo PAESC che contiene sia le misure singole, che quelle condivise. L'impatto sul risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO_2 corrispondenti alle azioni congiunte sono suddivisi tra ciascun comune che condivide queste misure nei singoli moduli PAESC. Il PAESC è predisposto congiuntamente da tutti i comuni firmatari facenti parte del gruppo ed è approvato, singolarmente, da ciascuno di essi;

c) opzione «PAESC congiunto *Option* 2»: i comuni firmatari del gruppo si impegnano, collettivamente, a ridurre le emissioni di CO_2 di almeno il 40% entro il 2030 nell'ambito del proprio territorio. Il PAESC è predisposto congiuntamente da tutti i comuni firmatari facenti parte del gruppo ed è approvato singolarmente da ciascuno di essi. Il PAESC contiene le misure individuali e almeno una delle misure condivise.

Art. 3.

Presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo è presentata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il 1° marzo di ogni anno, utilizzando il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. Nel caso di adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia in forma congiunta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*, la domanda di contributo presentata da ciascun comune interessato ad ottenere il beneficio.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, è corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a) deliberazione del consiglio comunale di adesione all'iniziativa Patto dei Sindaci per il clima e l'energia;

b) relazione descrittiva del contenuti del PAESC;

c) quantificazione della spesa prevista per la predisposizione del PAESC;

d) cronoprogramma delle fasi di predisposizione del PAESC dalla firma del Patto dei sindaci per il clima e l'energia fino all'approvazione del Piano medesimo;

e) dichiarazione attestante se il comune abbia ottenuto o meno, altri contributi pubblici per la predisposizione del PAESC.

Art. 4.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonchè la completezza della relativa domanda e richiede eventuali integrazioni assegnando al comune richiedente un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione delle stesse.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per compensi professionali, comprensivi di IVA ed oneri previdenziali, relativi all'attività di redazione del PAESC con le modalità previste dall'iniziativa comunitaria. L'IVA è ammissibile qualora non sia recuperabile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di cui al comma 1 sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

Art. 6.

Assegnazione del contributo e graduatoria

1. Il contributo è assegnato nella misura del 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento a graduatoria entro il limite massimo di 10.000 euro. La spesa massima ammissibile, come riportato nella tabella di quantificazione della spesa di cui all'allegato B, è rapportata al numero di abitanti residenti nel comune che ha presentato domanda.

2. Il contributo è assegnato nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nel caso in cui il comune abbia già beneficiato del contributo di cui all'art. 4, commi da 12 a 15 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) per la redazione del Piano di azione per l'energia sostenibile (PAES).

3. Il contributo è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, attribuite secondo l'ordine della graduatoria.

4. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base del punteggio ottenuto in applicazione dei seguenti parametri;

a) il numero di abitanti residenti al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo come risultante da dati Istat:

1) nel comune che ha presentato, singolarmente, la domanda di contributo;

2) nell'insieme del comuni facenti parte del gruppo che hanno aderito congiuntamente al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

b) l'estensione territoriale espressa in km^2:

1) del comune che ha presentato, singolarmente, la domanda di contributo;

2) dell'insieme del comuni facenti parte del gruppo che hanno aderito congiuntamente al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

5. Il massimo punteggio previsto, pari a 100, è ottenuto della somma del punti assegnati per ciascuno del parametri di cui al comma 4 nel modo seguente:

a) 50 punti sono attribuiti al comune o al gruppo di comuni con il maggior numero di abitanti residenti; agli altri enti richiedenti è attribuito un punteggio proporzionale in ragione del numero di abitanti o del numero complessivo di abitanti del gruppo di Comuni;

b) 50 punti al comune o al gruppo dei comuni avente la massima estensione territoriale; agli altri enti richiedenti è attribuito un punteggio proporzionale in ragione dell'estensione territoriale o della somma dell'estensione territoriale del gruppo di Comuni.

6. La graduatoria è redatta in ordine decrescente considerando la somma dei punti attribuiti al comune o al gruppo di comuni come indicato al comma 5.

7. A parità di punteggio, anche nel caso di comuni che aderiscono in forma congiunta, data precedenza al comune con il maggior numero di abitanti e, in caso di ulteriore parità, al comune che ha aderito da più tempo al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia.

8. Qualora il comune abbia dichiarato di usufruire di altri contributi pubblici per la predisposizione del PAESC, il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato al sensi dei commi 1 e 2 e l'importo degli altri contributi ottenuti dal comune medesimo.

9. Il direttore della struttura regionale competente in materia di energia provvede all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo e al riparto delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria è pubblicata sul sito internet della Regione.

10. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate, è finanziata a condizione che il comune presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del comuni interessati.

11. La graduatoria scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stata approvata.

12. Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate o quella non totalmente finanziabile di cui al comma 10 per esaurimento delle risorse disponibili nell'anno di approvazione della stessa, sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione delle eventuali risorse stanziate nell'anno successivo.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. Il procedimento di concessione del contributo è concluso entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di contributo.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini:

a) per l'approvazione del PAESC da parte del consiglio comunale, che non può essere superiore a due anni decorrenti dalla data di adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia;

b) per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a centoventi giorni decorrenti dal termine assegnato per l'approvazione del PAESC.

3. La concessione del contributo è disposta dalla struttura regionale competente in materia di energia, sulla base della documentazione prevista dall'art. 3, nonchè della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata, sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.

4. Il termine di approvazione del PAESC di cui al comma 2, lettera *a)* può essere prorogato, previa richiesta motivata da parte del comune da presentare prima della scadenza del termine stesso. La proroga è concessa a condizione che detto termine sia stato già prorogato dalla Commissione europea e coerentemente con le tempistiche previste dalla Commissione europea.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato previa richiesta del comune beneficiario e presentazione della seguente documentazione:

a) notifica di accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO);

b) deliberazione del consiglio comunale di approvazione del PAESC;

c) PAESC approvato dal consiglio comunale;

d) dichiarazione circa l'avvenuta compilazione del modulo PAESC online sul sito istituzionale del Patto dei sindaci con allegata notifica ricevuta da parte dell'Ufficio del Patto dei sindaci (CoMO);

Art. 9.

Rendicontazione della spesa

1. Entro il termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il comune presenta alla struttura regionale competente in materia di energia la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 1 delta legge regionale n. 7/ 2000, con l'indicazione della spesa sostenuta.

Art. 10.

Controlli

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, al sensi dell'art. 42, comma 3 della legge regionale n. 7/ 2000.

Art. 11.

Revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato in caso di:

a) mancata accettazione dell'adesione da parte dell'Ufficio del Patto dei Sindaci (CoMO);

b) revoca dell'adesione al patto del sindaci per il clima e l'energia;

c) mancata approvazione del PAESC da parte del consiglio comunale entro due anni dall'adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia o entro il termine eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 7 comma 4.

2. Nel caso di adesione in forma congiunta, il mancato rispetto, anche da parte di uno solo del comuni facenti parte del gruppo, del termini di adesione, di redazione del PAESC e di approvazione dello stesso secondo le modalità previste dall'iniziativa comunitaria comporta la revoca del contributo a tutti i comuni appartenenti al medesimo gruppo.

Art. 12.

Modulistica

1. I modelli allegati al presente regolamento sono disponibili sul sito istituzionale della Regione.

2. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del direttore di servizio competente in materia di energia.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

2. Per i contenuti specifici dell'iniziativa comunitaria denominata Patto dei Sindaci per il clima e l'energia e per le modalità di adesione alla stessa, si rimanda alle informazioni contenute nel sito https://www.pattodeisindaci.eu/it/

3. Il rinvio alle leggi richiamate nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le domande di contributo sono presentate entro il 30 settembre 2020.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 agosto 2020, n. **0111/Pres**.

Regolamento concernente la concessione di contributi a Comuni ed Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 9 settembre 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020) e in particolare l'art. 4, comma 1 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi ai comuni e agli enti pubblici per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016;

Visto l'art. 4, comma 2 della richiamata legge regionale secondo cui con regolamento regionale sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi nonché i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo;

Visto l'art. 4, comma 3 della richiamata legge regionale secondo cui i comuni e gli enti pubblici presentano le domande di concessione dei contributi di cui al comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro il termine e con le modalità indicati dal suddetto regolamento;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 «Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali»;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di contributi a comuni ed enti pubblici, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei

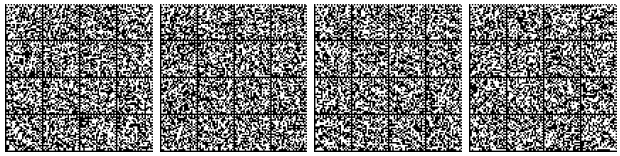

rifiuti», predisposto dal servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati presso la Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 agosto 2020, n. 1297;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la concessione di contributi a comuni ed enti pubblici, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la concessione di contributi a comuni ed enti pubblici, ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), per la realizzazione di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica che siano coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti.

(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020), nonché le modalità di rendicontazione della spesa e i requisiti dei progetti delle iniziative ammissibili a contributo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 3 della direttiva 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) di seguito riportate:

a) plastica: il materiale costituito da un polimero quale definito all'art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

b) prodotto di plastica monouso: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;

c) prodotto di plastica oxo-degradabile: il prodotto fatto di materie plastiche contenenti additivi che attraverso l'ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

Art. 3.

Beneficiari e progetti finanziabili

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i comuni e gli altri enti pubblici situati sul territorio regionale che intendano realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, progetti di iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti in plastica monouso o in plastica oxo-degradabile.

2. I progetti di cui al comma 1, coerenti con le azioni del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione n. 34/Pres. del 18 febbraio 2016, prevedono la realizzazione cumulativa di iniziative di informazione e sensibilizzazione, sui comportamenti da adottare per la riduzione dell'utilizzo dei prodotti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, e di iniziative di promozione di comportamenti virtuosi e buone pratiche, da realizzarsi attraverso:

a) l'acquisto e l'installazione di erogatori di acqua per uffici;

b) la distribuzione di borracce o prodotti similari;

c) l'acquisto e l'installazione di case dell'acqua.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono rivolte al personale del richiedente il contributo o alla cittadinanza.

Art. 4.

Presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, servizio competente in materia di rifiuti, a pena di inammissibilità, dal primo gennaio al primo giugno di ogni anno utilizzando il modello allegato A e disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato del comune o dell'ente pubblico richiedente, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva delle iniziative;

b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere, redatto in relazione alle voci ammissibili a contributo;

c) dichiarazione attestante la sussistenza o insussistenza di ulteriori contributi per la medesima finalità;

d) dichiarazione attestante che l'IVA costituisce o non costituisce un costo;

e) dichiarazione in merito all'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 11, comma 1, lettere *e)* ed *f)* della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), solo se il richiedente il contributo è un comune;

f) dichiarazione in merito al numero di abitanti, solo se il richiedente il contributo è un comune.

Art. 5.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, a pena di decadenza.

Art. 6.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) spese relative alle iniziative di divulgazione, informazione e sensibilizzazione, quali ad esempio: organizzazione di eventi, opuscoli informativi, brochure;

b) acquisto di borracce o prodotti similari;

c) acquisto e installazione di erogatori di acqua per uffici;

d) acquisto e installazione di case dell'acqua.

2. Le spese di cui alle lettere *a)* e b del comma 1 sono ammesse complessivamente per un massimo di settecentocinquanta euro.

Art. 7.

Importo del contributo

1. Il contributo è concesso a favore dei comuni nella seguente misura:

a) per i comuni fino a 5000 abitanti, 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 7.000,00 euro;

b) per i comuni da 5001 a 15.000 abitanti, 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 10.000,00 euro;

c) per i comuni, con più di 15.000 abitanti, 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 25.000,00 euro.

2. Il contributo è concesso a favore degli enti pubblici per un importo pari al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo di 7.000,00 euro.

3. Il numero di abitanti del comune è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat disponibili.

Art. 8.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica la procedura a sportello di cui all'art. 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande, come certificato dalla marcatura temporale del messaggio di posta elettronica certificata attestante il ricevimento da parte della Direzione competente in materia di ambiente.

3. Fermo restando l'importo ammesso a finanziamento ai sensi degli articoli 6 e 7, il contributo è concesso a fronte dell'importo ammesso suddiviso tra spese correnti e spese d'investimento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*.

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione delle domande di contributo.

5. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio del beneficiario, della spesa eccedente tale contributo.

6. Con il provvedimento di concessione è disposta l'erogazione del contributo.

Art. 9.

Logo di sostenibilità

1. Le iniziative oggetto di contributo sono contrassegnate dal logo di sostenibilità «EcoFVG».

Art. 10.

Cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nei limiti dell'importo dell'iniziativa.

Art. 11.

Rendicontazione del contributo

1. Il beneficiario invia, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo, la documentazione di rendicontazione della spesa, redatta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Controlli

1. Il servizio competente in materia di gestione dei rifiuti può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 13.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore del servizio competente.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 15.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2020, n. **0112/Pres**.

Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo Virtuoso FVG, ai sensi dell'articolo 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 16 settembre 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, art. 7, commi da 16 a 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto in particolare il comma 16, del citato art. 7 della legge regionale n. 13/2019, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di cultura e sport l'Albo Circolo Virtuoso FVG al fine di incrementare l'apporto dei privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale;

Visto altresì il comma 18 del medesimo art. 7 della legge regionale n. 13/2019, che prevede che con regolamento regionale sono definite, in particolare, le modalità e i termini di inserimento dei privati nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo;

Visto l'art. 7, comma 19, della legge regionale n. 13/2019, il quale prevede che la Regione, tramite l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e l'Agenzia regionale Promo-TurismoFVG, valorizza con ogni idoneo strumento i privati che sostengono attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, localizzati in Friuli-Venezia Giulia, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo;

Visto il testo del «Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo Virtuoso FVG ai sensi dell'art. 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera *r)*, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1326 del 28 agosto 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo Virtuoso FVG ai sensi dell'art. 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

———

Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo Virtuoso FVG, ai sensi dell'art. 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)

(*Omissis*)

Art. 1.
Finalità

1. La Regione, con il presente regolamento, disciplina le modalità ed i termini di inserimento nell'Albo Circolo Virtuoso FVG, dei privati che sostengono, anche attraverso sponsorizzazioni, attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, innescando un circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale, nonché la tenuta e l'aggiornamento del medesimo, ai sensi dell'art. 7, commi da 16 a 18 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 16 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 2.
Albo Circolo Virtuoso FVG

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Albo Circolo Virtuoso FVG, di seguito Albo, è articolato in due sezioni: cultura e sport. Le due sezioni fanno riferimento:

a) sezione cultura:

1) sostegno di attività ed eventi culturali;

2) sostegno per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale;

b) sezione sport:

1) sostegno di attività ed eventi sportivi;

2) sostegno per investimenti in materia di impiantistica sportiva;

3) sostegno per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo.

2. L'Albo comprende le seguenti informazioni:

a) nominativo o denominazione del soggetto privato;

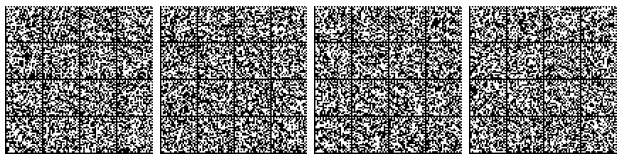

b) residenza o sede legale;

c) eventuale sede operativa localizzata in Friuli-Venezia Giulia, se diversa dalla sede legale;

d) progetto culturale o sportivo che ha beneficiato del sostegno, localizzato in Friuli-Venezia Giulia;

e) sostegno prestato.

3. L'Albo è aggiornato, almeno semestralmente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport.

Art. 3.

Soggetti inseriti nell'Albo

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'Albo i soggetti privati, che sostengono gli interventi localizzati in Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 1. La domanda è presentata entro dodici mesi dall'avvenuto sostegno.

2. L'inserimento può essere richiesto a cura dei beneficiati del sostegno, purché il soggetto segnalato presti il suo assenso, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

3. L'inserimento nell'Albo è disposto d'ufficio qualora per il sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, sia stato concesso il contributo nella forma del credito d'imposta denominato Art bonus FVG, ai sensi dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale n. 13/2019 e del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 7, commi da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)) e l'interessato vi abbia acconsentito.

4. I richiedenti sostengono uno o più progetti di cui all'art. 1, con un impegno finanziario, comprese le sponsorizzazioni, per un valore minimo di:

a) 5.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da persone fisiche, micro e piccole imprese;

b) 10.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da medie imprese, grandi imprese, fondazioni, diverse da quelle di cui alla lettera *c)*;

c) 30.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da fondazioni bancarie.

Art. 4.

Valorizzazione dell'Albo

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 19 della legge regionale n. 13/2019, la Regione Friuli-Venezia Giulia concorda con l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia - ERPAC e con l'Agenzia regionale PromoTurismoFVG, le forme di valorizzazione dei soggetti inseriti nell'Albo.

Art. 5.

Domanda di inserimento nell'Albo e relativa documentazione

1. La domanda di inserimento nell'Albo, redatta e presentata esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato di cui all'art. 6, è sottoscritta con firma digitale.

2. Costituisce parte integrante della domanda, la seguente documentazione:

a) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il sostegno finanziario fornito ad attività ed eventi culturali, interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, attività ed eventi sportivi, investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo;

b) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

c) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, salvi i casi di esenzione.

3. La firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. regolamento EIDAS). La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

4. In caso di persone giuridiche è altresì allegata alla domanda, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante la qualità di rappresentante legale o di procuratore del richiedente ovvero, ove necessario, la procura sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, alla sottoscrizione e alla presentazione della domanda di inserimento, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura e allo sport.

5. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 2, la domanda è corredata dall'assenso del soggetto segnalato.

6. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura e allo sport.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettera *a)*, comporta la non ammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 6.

Presentazione della domanda di inserimento

1. La domanda di inserimento nell'Albo e la documentazione di cui all'art. 5 sono presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico dedicato cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), e redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda è presentata ai seguenti servizi della Direzione centrale cultura e sport:

a) in caso di sostegno ad attività ed eventi culturali al servizio competente in materia di attività culturali;

b) in caso di sostegno per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale al servizio competente in materia di beni culturali;

c) in caso di sostegno di attività ed eventi sportivi, per investimenti in materia di impiantistica sportiva, nonché per l'acquisto di automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo, al servizio competente in materia di sport.

3. Tutte le comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente avvengono a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7.

Cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande:

a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 3;

b) prive della documentazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* e comma 5;

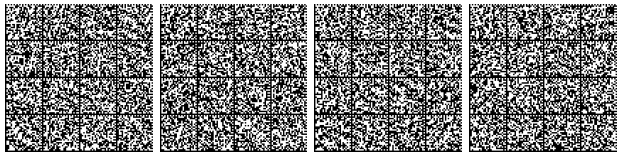

c) sottoscritte con firma digitale, qualora la firma digitale è basata su un certificato scaduto;

d) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'art. 6.

Art. 8.

Istruttoria delle domande

1. Il servizio competente accerta l'ammissibilità delle domande e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 3.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

Art. 9.

Inserimento nell'Albo

1. All'esito dell'istruttoria delle domande i richiedenti sono inseriti nell'Albo in ordine alfabetico, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate alla cultura o allo sport.

2. L'inserimento nell'Albo decorre dalla data della domanda.

3. I richiedenti, qualora ne ricorrano i presupposti, possono essere inseriti in entrambe le sezioni dell'Albo.

Art. 10.

Cancellazione dall'Albo

1. Il soggetto inserito nell'Albo può chiedere la cancellazione dal medesimo in qualsiasi momento, presentando istanza a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al servizio competente cui è stata presentata la domanda di inserimento.

2. Con decreto del direttore centrale è disposta la cancellazione entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. La cancellazione è altresì disposta con decreto del direttore centrale decorsi diciotto mesi dall'inserimento nell'Albo.

Art. 11.

Disposizione transitoria

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di inserimento nell'Albo sono presentate ai competenti servizi della Direzione centrale cultura e sport, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it - dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente o del soggetto beneficiato. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione «Albo Circolo Virtuoso FVG».

2. Le domande di cui al comma 1, redatte esclusivamente su modelli approvati con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura e sport, pubblicati sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it nella sezione dedicata, sono sottoscritte esclusivamente con firma digitale.

3. Le domande di inserimento nell'Albo sono presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento a sostegni forniti a decorrere dal 1° ottobre 2019.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 settembre 2020, n. **0114/Pres**.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 30-*ter* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 16 settembre 2020).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:

l'art. 30-*ter*, comma 1, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale «La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo»;

l'art. 30-*ter*, comma 2, della legge regionale n. 16/2014, il quale dispone che, «Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1»;

l'art. 30-*ter*, comma 3, della legge regionale n. 16/2014 ai sensi del quale "Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo»;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-*ter* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1321 del 28 agosto 2020;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-*ter* della legge regionale 11 agosto 2014,

n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 30-*ter* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a sostegno delle imprese culturali e creative

(*Omissis*).

Capo I

FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 30-*ter* della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di incentivi finalizzati alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014, con particolare riferimento ai parametri e alle soglie di classificazione da questo riportati;

b) imprese culturali e creative: quelle imprese iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente per territorio (CCIAA), che producono e distribuiscono beni e servizi che presentano un carattere, un uso o uno scopo specifico e che incorporano o trasmettono espressioni culturali, quale che sia il loro valore commerciale. Nello specifico, le imprese creative sono quelle che utilizzano la cultura come input per la realizzazione dei propri prodotti e servizi anche se i loro output hanno un carattere principalmente funzionale;

c) nuova impresa: l'impresa iscritta da meno di trentasei mesi al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di contributo prevista dal singolo avviso; non è considerata nuova l'impresa le cui quote sono detenute in maggioranza da altre imprese, la società che risulta da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione di società preesistenti nonché l'impresa che è stata costituita tramite conferimento d'azienda o di ramo d'azienda da parte di impresa preesistente;

d) progetto: iniziative aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e di strumentazione, anche nell'ambito di singoli eventi culturali, manifestazioni e spettacoli e più in generale la costituzione, il miglioramento, l'ampliamento e lo sviluppo di un'impresa, caratterizzata da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e creativo;

e) impresa in difficoltà: impresa che, ai sensi dell'art. 2, paragrafo primo, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

1) nel caso di società a responsabilità limitata, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, diversa dalle PMI costituitesi da meno di tre anni, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Art. 3.
Regimi di aiuto

1. Gli incentivi di cui presente regolamento, qualora costituiscano aiuto di Stato, sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla seguente normativa:

a) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352/1 di data 24 dicembre 2013;

b) regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 4.
Aiuti concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Gli aiuti sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento medesimo.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima impresa unica, non può superare 200.000 euro nell'arco dei tre esercizi finanziari. Salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, non può superare euro 100.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari.

4. La concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti gli eventuali aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 5.
Aiuti concessi in regime di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 651/2014, qualora sia previsto dai singoli avvisi di cui all'art. 21.

2. Sono esclusi dagli aiuti i settori e le tipologie di aiuto di cui all'art. 1, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 6.
Cumulo di incentivi

1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, nazionali e regionali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità massima di aiuto prevista dai regolamenti di cui all'art. 3 e comunque nel limite massimo di spesa effettivamente sostenuta.

Capo II

BENEFICIARI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 7.
Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono accedere agli incentivi di cui all'art. 1 i soggetti individuati dagli avvisi di cui all'art. 21, rientranti tra le seguenti categorie di soggetti:

a) le imprese culturali e creative, anche di nuova costituzione, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* e *c)*;

b) micro, piccole e medie imprese come definite all'art. 2, comma 1, lettera *a)*.

2. I soggetti di cui al comma 1, in base al regime di aiuto applicabile, possiedono i seguenti requisiti:

a) hanno la sede legale o unità operativa attiva, presso cui è realizzato il progetto, situata nel territorio regionale;

b) sono regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese presso le CCIAA;

c) si trovano in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;

d) non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o non sono sottoposti a procedure concorsuali o non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;

e) non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

f) rispettano le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

g) non si trovano nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;

h) non sono impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera *e)*;

i) non sono impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 8.
Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti finalizzati alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

2. Negli avvisi di cui all'art. 21 sono specificati gli ambiti di intervento, le tipologie di progetti finanziabili e le relative spese.

Art. 9.
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto presentato, come specificate al comma 2, anche se sostenute prima della domanda purché nello stesso anno solare. Le spese ammissibili sono al netto di IVA e possono comprendere costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

2. Per la realizzazione dei progetti di imprenditoria sono ammissibili, nei limiti stabiliti dai singoli avvisi, le seguenti spese:

a) spese per investimenti, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica, relativi all'acquisto o alla locazione finanziaria di:

1) impianti specifici, consistenti nei beni materiali che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale costituiscono beni strumentali all'attività di impresa;

2) arredi;

3) macchinari, strumenti ed attrezzature;

4) beni immateriali: diritti di licenza e software anche mediante abbonamento, brevetti, know-how;

5) hardware;

6) materiali e servizi concernenti pubblicità e attività promozionali legate all'avvio dell'impresa comprese le spese per l'eventuale insegna, creazione del logo e dell'immagine coordinata dell'impresa;

b) spese per costituzione:

1) spese notarili legate all'avvio dell'impresa, con riferimento unicamente all'onorario notarile;

2) spese connesse agli adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività d'impresa, nonché spese inerenti all'eventuale redazione del business plan;

c) spese di primo impianto per:

1) realizzazione o ampliamento del sito internet;

2) locazione dei locali adibiti ad esercizio dell'attività d'impresa;

d) spese strettamente funzionali all'esercizio dell'attività economica relative a:

1) formazione e aggiornamento del personale;

2) sanificazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

3. Le spese di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 7), lettera *b)*, numero 1) e lettera *c)*, numero 2) non superano complessivamente il 50 per cento delle spese ammissibili per il singolo progetto di imprenditoria preventivate dall'impresa.

4. Nel caso in cui il beneficiario sia una microimpresa, sono ammissibili, in deroga all'art. 10, comma 1, lettere *g)* e *i)*, le seguenti spese relative ad operazioni di microcredito effettuate dalla microimpresa ai fini del finanziamento della realizzazione del progetto di imprenditoria:

a) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi;

b) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia.

5. I beni sono nuovi di fabbrica. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione del progetto; non sono ammesse quota interessi e spese accessorie.

6. Sono altresì ammissibili ad incentivo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'art. 41-*bis* della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 10.
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili ad incentivo le spese diverse da quelle previste dall'art. 9 e in particolare le spese relative a:

a) personale;

b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;

c) beni di consumo;

d) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;

e) beni usati;

f) scorte;

g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

h) IVA e altre imposte e tasse;

i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;

j) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di contributo;

k) condizionatori, a meno che non siano ricompresi in interventi di adeguamento o ristrutturazione;

l) corrispettivi per l'avviamento commerciale dell'azienda rilevata.

Art. 11.
Documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario, reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riporta gli estremi del decreto di concessione, compatibilmente con la normativa in materia di fatturazione elettronica.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i dati della fattura e la data del relativo pagamento.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. La documentazione giustificativa di spesa è conservata e presentata secondo le modalità previste dagli articoli 41 e 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.
Intensità e limiti dell'incentivo

1. L'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo previsto dai singoli avvisi non può essere superiore a 100.000 euro.

CAPO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 13.
Modalità di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda per la concessione degli incentivi e la relativa documentazione sono presentate esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo di incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 14.
Modalità di selezione dei progetti e concessione dell'incentivo

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36, commi 1 e 3, della legge regionale n. 7/2000.

2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza delle stesse.

3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuati negli avvisi, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che gli avvisi riservano alla valutazione tecnica di qualità, da una commissione di valutazione, di cui all'art. 15.

4. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione attività culturali, sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili ad incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

5. L'incentivo è concesso entro dieci giorni dall'approvazione della graduatoria. Il decreto di concessione, è comunicato ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

6. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento dell'incentivo relativo al medesimo avviso, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 15.
Commissione di valutazione

1. La commissione, nominata per ogni singolo avviso, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, è composta:

a) dal direttore centrale o da un suo delegato, con la funzione di presidente;

b) dal direttore del servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice-presidente;

c) da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D.

2. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, ai sensi dell'art. 32-*sexies* della legge e dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, la commissione di valutazione può essere integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione ha sede presso il servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del servizio.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 16.
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

Capo IV

EROGAZIONE DELL'INCENTIVO, RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 17.
Erogazione dell'incentivo

1. L'incentivo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge regionale n. 16/20014, su richiesta dei beneficiari, l'incentivo può essere erogato in un'unica soluzione anticipata, contestualmente alla concessione, non subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 18.
Modalità di rendicontazione

1. L'incentivo è rendicontato secondo le modalità previste dai singoli avvisi di riferimento, in conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 41-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

Art. 19.
Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione:

a) iscrizione nel registro delle imprese;

b) mantenimento della sede o dell'unità operativa, oggetto del progetto, attiva nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso di beni mobili, il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 32-*bis* della legge regionale n. 7/2000.

Art. 20.
Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.
Avvisi pubblici

1. Ai sensi dell'art. 30-*ter*, comma 2 della legge regionale n. 16/2014, gli avvisi pubblici, approvati con deliberazione della giunta regionale, definiscono, in conformità al presente regolamento:

a) l'ambito di intervento;

b) le tipologie di progetti e le relative spese ammissibili, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10;

c) l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile;

d) i requisiti dei beneficiari, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7;

e) le tipologie e i requisiti di eventuali partner;

f) le modalità e il termine di presentazione delle domande;

g) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;

h) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;

i) i limiti massimi e minimi degli incentivi, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 12;

j) le modalità di rendicontazione della spesa e i relativi termini;

k) l'ammontare delle spese da rendicontare;

l) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

m) i termini di esecuzione dei progetti;

n) il regime di aiuti applicabile.

Art. 22.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 23.
Programmazione dei fondi strutturali

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di regimi di aiuto per l'imprenditoria nel quadro della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

Art. 24.
Disposizione transitoria

1. Nelle more degli adeguamenti tecnologici dei sistemi informatici le domande di cui all'art. 13, sono presentate al servizio competente in materia di attività culturali della Direzione centrale competente in materia di cultura, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del richiedente o di altro soggetto a ciò delegato. Il messaggio di posta elettronica certificata ha ad oggetto l'indicazione «Imprese Culturali e Creative».

Art. 25.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, Il Presidente: FEDRIGA

20R00269

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUG-046) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

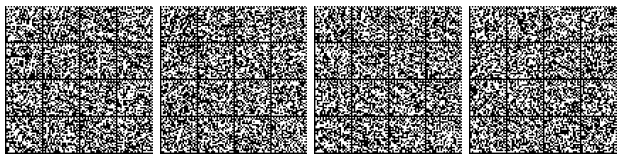

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410700201128

€ 2,00